

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

Incaricato delle funzioni di revisore legale (art.14 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n°39)

All'Assemblea dei soci della

FARMACIE COMUNALI SRL

Via Umberto I, 736 – 63821 Porto Sant’Elpidio

Capitale Sociale euro 20.800 I.V.

Registro imprese e Codice Fiscale 01550990442

C.C.I.A.A Fermo REA FM-129755

PREMESSE

La sottoscritta Dott. Chiara Pazzi, nell’esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste dall’art. 2409 bis del Cod. Civ..

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

GIUDIZIO

Giudizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2025, redatto in forma abbreviata secondo quanto disposto dall’art 2435-bis del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società al 31 Dicembre 2025, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo che, nello svolgimento della mia attività, ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Non ci sono fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 2025 che abbiano reso la situazione patrimoniale ed economica diversa da quella chiusa al 31.12.2025.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio affinché lo stesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

Gli obiettivi che ho nella funzione di revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e la successiva emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ✓ non ho individuato errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ✓ ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;
- ✓ ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- ✓ sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
- ✓ durante le verifiche periodiche ho verificato l’evoluzione delle attività svolte dalla società, ponendo particolare attenzione all’impatto economico e finanziario sul risultato d’esercizio;
- ✓ ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ✓ ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Per quanto di mia conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art 2423 comma 5, riportando l’informazione in Nota Integrativa.

L’organo amministrativo della società Farmacie Comunali Srl, conformemente al disposto dell’art. 2435 bis Codice civile ha optato per la redazione in forma abbreviata del bilancio chiuso al 31/12/2025 e pertanto non ha redatto la relazione sulla gestione. Si conferma che la nota integrativa contiene le informazioni prescritte dall’art. 2428, terzo comma, Codice civile.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione, non rilevo motivi ostativi all’approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dall’organo amministrativo.

Porto Sant’Elpidio, li 22/05/2026

Il Revisore Legale

Dott. Chiara Razzi

